

Il bilancio consolidato di GABRIELE RACUGNO

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le società obbligate alla redazione del bilancio consolidato. – 3. Disciplina.

1. Introduzione

Il bilancio consolidato è il bilancio che esprime la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerato come un' unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo¹.

Nell'ambito dell'informazione societaria interna e della sua esteriorizzazione, il bilancio consolidato costituisce – soprattutto nelle negoziazioni di finanziamenti, di alleanze operative e commerciali con altre imprese, di presentazione della situazione complessiva del gruppo ai creditori, di partecipazione a gare di appalto, ed in altre fattispecie volte a rafforzare l'immagine di una grande impresa nel mercato – un utile strumento di informazione sulla situazione globale di un'entità economica complessa, considerata nella sua unità in virtù della perdita di autonomia delle singole società a seguito del consolidamento, che riprende integralmente, secondo la c.d. teoria dell'entità (*entity theory*), tutti gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento (art. 31, primo comma, d.lgs. 197/91), seppure con evidenziazione delle partecipazioni di terzi (art. 32, terzo comma). Ai fini della quotazione in borsa è dato rilievo all'utile risultante dal bilancio consolidato e per valutare le dimensioni di un'operazione di concentrazione, in relazione al suo assoggettamento alla disciplina antitrust, la legge fa riferimento al fatturato del gruppo.

Il consolidato è altresì idoneo a fornire, attraverso l'integrazione dei bilanci d'esercizio delle singole imprese appartenenti al gruppo, una serie

¹ O.I.C. n. 17, 5, che integra e interpreta le disposizioni legislative.

di informazioni sulla capogruppo che in diverso modo non potrebbero emergere, assumendo, fra l'altro, nella redazione del primo bilancio consolidato, particolare rilievo il trattamento di alcune poste rispetto a quello assegnato loro in sede di redazione del bilancio d'esercizio, quali l'avviamento pagato alla data di acquisizione e le eventuali perdite riportate dalla controllata negli esercizi precedenti il primo bilancio consolidato; ed ancora, sempre esemplificando, quando le partecipazioni nelle società controllate sono iscritte nel bilancio della capogruppo col metodo del costo, che non tiene conto né di eventuali successivi incrementi (non iscrivibili), né di eventuali successivi decrementi (se non durevoli), lasciando per anni immutato il valore attribuito alle partecipazioni, di guisa che il bilancio d'esercizio non rispecchia l'effettivo patrimonio della controllante.

2. Le società obbligate alla redazione del bilancio consolidato

Dando attuazione alle direttive comunitarie, il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, modificato dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disciplinato il bilancio consolidato², *obbligatorio*, in aggiunta al bilancio d'esercizio, per le «società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa», nonché per gli «enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che

² P. BALZARINI, voce *Bilancio consolidato*, in *Dig. Disc. priv., Sez. comm.*, II, Torino, 1987, 225; M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio consolidato di gruppo*, Milano, 1996; G.E. COLOMBO-G. OLIVIERI, *Il bilancio consolidato*, in *Trattato Colombo-Portale*, 7*, Torino, 1994; L. DE ANGELIS, *Il bilancio consolidato*, in *Elementi di diritto contabile*, Torino, 2015, 87 ss.; DI SABATO, *Il bilancio consolidato nel diritto comune*, in *I bilanci consolidati*, a cura di Sabato, Milano, 1994, 45; FORTUNATO, *La funzione del bilancio consolidato nella tutela degli interessi correlati al gruppo*, in *Riv. dir. comm.*, 1993, I, 66; T. ONESTI-M. ROMANO-M. TALIENTO, *Il bilancio di esercizio nelle imprese*, Torino, 2016, 493 ss.; L. QUATTROCCHIO, *Il bilancio consolidato*, in *Trattato Bessone*, Torino, 2001; G. RACUGNO, *L'ordinamento contabile delle imprese. Il bilancio consolidato*, in *Trattato Buonocore*, Torino, 2002, 139; ID., *Bilancio consolidato e bilancio d'esercizio di società non quotate. Rapporti ed effetti*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 122 ss.; R. RORDORF, *La tutela dei soci e dei terzi di fronte ai vizi di contenuto del bilancio consolidato*, in *Giur. comm.*, 1996, I, 445; C. SOTTORIVA, *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato*, Milano, 2014, 203; M.S. SPOLIDORO, *Conseguenze giuridiche della falsità o irregolarità del bilancio consolidato*, in *Resp. civ. prev.*, 1993, 201; G. STRAMPELLI, *Il bilancio consolidato*, in *Trattato Rescigno*, 16***, Utet, 2011, 657; C. TEODORI, *Il bilancio consolidato*, Milano, 2012.

controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata» (art. 25).

La nozione di *controllo*, delineata dall'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, ed integrata in questa materia dall'art. 26, comma 2°, lett. b), del d.lgs. n. 127/1991 – che, con la formula «imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto», si riferisce ai *patti di sindacato* ed in particolare a quelli in cui sia prevista la possibilità di decidere a maggioranza – presuppone a sua volta l'esercizio di un'*influenza dominante* da parte di una società su un'altra società, sia perché la prima disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della seconda, come pure nell'ipotesi in cui disponga di voti sufficienti per esercitare tale influenza. Questa seconda ipotesi presuppone che le azioni della seconda società siano per lo più polverizzate fra un vastissimo numero di soci di guisa che una semplice maggioranza relativa possa, stante l'abituale assenteismo dei soci portatori dell'effettiva maggioranza, egemonizzare le assemblee ordinarie, nelle quali non sussiste, in seconda convocazione, un *quorum* costitutivo, potendo l'assemblea deliberare «qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti» (art. 2369, comma 3).

Affinché trovino applicazione le norme sul bilancio consolidato è sufficiente peraltro che sussista un rapporto di controllo senza necessità cioè che l'«influenza dominante» sfoci in una «direzione unitaria». Quest'ultima, propria dei *gruppi*, presuppone non solo la disponibilità dei voti di cui si è detto, ma anche l'esercizio in fatto di una direzione unitaria della controllata. Situazione quindi non soltanto astratta o statica, ma concreta e dinamica.

Pur trovando pertanto le regole sul bilancio consolidato sicura applicazione nei gruppi, il dato normativo del d.lgs. n. 127/1991, agli artt. 25 ss., richiama indistintamente tutte le ipotesi di controllo, sfocino o meno in una situazione di gruppo; salvo aggiungere che dall'inclusione nell'aera di consolidamento di una determinata società discende la

presunzione, seppure *iuris tantum*, che la stessa sia soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società che redige il bilancio consolidato (art. 2497 *sexies*).

Il bilancio consolidato, *obbligatorio indipendentemente dal fatto che le società siano o non siano quotate in borsa*, concerne, allo stato della legislazione italiana, soltanto le imprese collettive in forma societaria, con l'unica eccezione degli enti pubblici di cui all'art. 2201 sopra richiamata. Non sono cioè ricomprese fra i soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato le imprese individuali; ed il richiamo ai «voti» esercitabili induce altresì a circoscrivere l'applicazione della normativa alle sole società di capitali, con esclusione delle società di persone, salvo che tutti i soci illimitatamente responsabili di queste siano società di capitali (art. 111 *duodecies*, disp. att.).

Gli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 127/1991, disciplinano, rispettivamente, i casi di *esonero* dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato e i casi di *esclusione* dal consolidamento: sono esonerate dalla redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- b) 40 milioni di euro per il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c) 250 dipendenti, mediamente occupati nel corso dell'esercizio.

3. Disciplina

La finalità precipua del bilancio consolidato è costituita dalla rappresentazione, ad opera della capogruppo, della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del *complesso delle*

imprese costituito dalla controllante e dalle controllate (art. 29, comma 2), con una funzione, dunque, *informativa*, sulla situazione complessiva del gruppo, che viene considerato come un'unica impresa, che peraltro non rileva in ordine alla determinazione dell'utile distribuibile, che trova la sua fonte nei bilanci d'esercizio delle singole società del gruppo.

Il bilancio consolidato si compone dello *stato patrimoniale*, del *conto economico*, del rendiconto finanziario e della *nota integrativa* (che riveste particolare importanza in quanto deve, fra l'altro, contenere l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento ed i criteri di valutazione applicati: art. 38, commi 2 e 1), e deve essere redatto secondo modalità analoghe a quella del bilancio di esercizio, anche per quanto concerne la redazione in euro, integrate con i cosiddetti *principi di consolidamento* (art. 31).

Questi presuppongono, da un lato, l'*inclusione* integrale nel bilancio consolidato degli elementi dell'attivo e del passivo, nonché dei proventi e degli oneri delle imprese ricomprese nel consolidamento, dall'altro l'*eliminazione*:

a) delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;

b) dei crediti e dei debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;

c) dei proventi e degli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;

d) degli utili e delle perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante (art. 30). Questa norma disciplina, quindi, in dettaglio le ipotesi in cui non coincidono le date di chiusura dei bilanci delle società controllate.

Il bilancio consolidato: *i*) deve essere redatto dagli amministratori della società controllante, o approvato dal consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico, della società controllante; *ii*) ha, di regola, come termine di riferimento la data di chiusura del bilancio d'esercizio dell'impresa controllante; *iii*) è sottoposto al controllo dei sindaci, e, ove l'impresa controllante sia sottoposta al controllo della società di revisione, anche a quello di quest'ultima; *iv*) non è soggetto all'approvazione della assemblea; *v*) deve essere depositato insieme al bilancio d'esercizio presso il registro delle imprese. Ai vizi di contenuto è applicabile la disciplina dell'invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione (art. 2388, comma 4).

Inoltre. Le società che emettono azioni o altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in *mercati regolamentati* e diffusi tra il pubblico in *misura rilevante*, debbono *obbligatoriamente* redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali (art. 3, d.lgs. 38/2005), così per le imprese indicate all'art. 2 del detto d.lgs.; l'art. 3 prevede altresì le altre imprese che possono *facoltativamente* redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali³.

L'impugnativa dei bilanci consolidati delle quotate è disciplinata dall'art. 157, comma 1, t.u.f., ed è da ritenersi, per analogia, che la regola debba trovare applicazione anche per i bilanci consolidati redatti da società che non fanno appello al mercato dei capitali; l'impugnativa da parte della Consob prevista dall'art. 157, comma 2, t.u.f., concerne, ovviamente, i bilanci consolidati dalle sole società quotate.

³ Cfr. A. CIRILLO, *Il bilancio consolidato secondo il modello IAS/IFRS (cenni comparativi)*, in T. ONESTI-M. ROMANO-M. TALIENTO, *Il bilancio di esercizio*, cit., 513 ss.